

**ANNOTAZIONI SULLE FERIE DELL'OSPEDALIERO**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

Si ricorda che

- all'ospedaliero in ogni anno solare di servizio spettano 30 giorni lavorativi, con una differenza per i neoassunti, ai quali spettano per i primi tre anni due giorni in meno
- se l'orario settimanale è articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo e i giorni di ferie spettanti sono ridotti di quattro
- il medico ospedaliero ha anche diritto, per ciascun anno, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977 numero 937, a ulteriori due giorni di ferie
- in caso di assunzione durante l'anno il periodo di ferie deve essere riconosciuto in proporzione al periodo che verrà prestato nell'anno
- agli anestesisti, sottoposti ad intossicazione cronica da gas e vapori anestetici, spettano ulteriori 8 giorni e ai radiologi e all'altro personale, riconosciuto sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti, altri 15 giorni. Questi ulteriori periodi di riposo dovrebbero essere effettuati in una unica soluzione e possibilmente lontano dal periodo di ferie ordinarie
- le ferie possono essere fruito anche frazionatamente nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso medico nel rispetto delle esigenze connesse ai compiti di istituto e organizzativi dell'ospedale
- nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, tranne casi eccezionali, al medico dovrebbe essere garantito un periodo di almeno 15 giorni continuativi di ferie
- se per comprovate esigenze di servizio una Amministrazione rinvia, riduce o sospende il periodo feriale già autorizzato, è tenuta al rimborso delle spese che il lavoratore ha sostenuto, purchè documentate nonchè al pagamento dell'indennità di missione per la durata del viaggio di rientro
- il godimento delle ferie dovrebbe avvenire entro l'anno solare e non dovrebbe essere rinviato o interrotto se non per eccezionali e motivate esigenze di servizio
- solo in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, le ferie potranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo
- le ferie vengono sospese per malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero. L'Ente, cui va inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informato. Le ferie interrotte riprendono a decorrere alla cessazione della malattia fino al loro termine come preventivamente fissato; non è quindi consentito al lavoratore di prolungare di sua iniziativa il periodo feriale per compensare i giorni di malattia
- il periodo di ferie non è riducibile per assenza per malattia o infortunio e pertanto se tali assenze si sono protratte per l'intero anno solare, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine previsto dei sei mesi oltre l'anno di riferimento
- le assunzioni temporanee in ambito ospedaliero mediante contratto libero-professionale, se non espressamente previsto tra le clausole sottoscritte tra le parti, non danno diritto a periodo feriale retribuito.

**Fanno maturare le ferie:**

1. i periodi di astensione obbligatoria e i periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio o per malattia del bambino per i primi trenta giorni per i quali spetta la retribuzione per intero nei primi tre anni di vita del bambino;
2. le assenze per malattia o infortunio;
3. i periodi di assenza per richiamo alle armi;
4. i periodi di assenza per adempimento di funzioni presso seggi elettorali;

5. le assenze dovute a permessi retribuiti (partecipazione congressi, concorsi o esami ; lutti famigliari; particolari motivi personali o di famiglia);
6. il congedo matrimoniale;
7. i permessi previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza ai figli handicappati.

**Non maturano le ferie, invece:**

1. per i periodi di aspettativa concessa al lavoratore chiamato a cariche pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali o nazionali;
2. per le assenze da sciopero;
3. per le assenze per il servizio militare di leva;
4. nei periodi di astensione facoltativa per puerperio e nelle assenze riconosciute per malattia del figlio oltre i trenta giorni di assenza totalmente retribuita.